



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SISTEMISTICI ED APPLICATIVI PER LA  
GESTIONE E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA  
AMMINISTRATIVA- ID 1308

CONDIZIONI SPECIALI

## CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

TRA

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con sede in Roma, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro nr. 13, Partita Iva e Codice Fiscale n. 80427570587, in persona del legale rappresentante Cons. Oberdan Forlenza, domiciliato per la carica presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, di seguito per brevità anche "Amministrazione",

E

Unisys Italia S.r.l., con sede in Milano (MI), Via B. Crespi n. 57, P.IVA 00790920151, indirizzo di PEC [unisysitalia@legalmail.it](mailto:unisysitalia@legalmail.it), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, in persona del suo procuratore e legale rappresentante Sig. Franco Bernardelli, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre dalla stessa, dalla mandante Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A., con sede in Roma (Roma), Via San Martino della Battaglia n. 56, P.IVA 05724831002, indirizzo di PEC [engineering.ingegneria.informatica.spa@legalmail.it](mailto:engineering.ingegneria.informatica.spa@legalmail.it), nel seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 12 ottobre 2012 e sulla base delle norme ivi richiamate il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di cui in oggetto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **4781192C71**;
- il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III"

- Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 S**

**OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro
  - b) Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del software
  - c) Formazione
  - d) Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web
  - e) Supporto specialistico
  - f) Dematerializzazione dei fascicoli processualirelativi al sistema informativo della Giustizia Amministrativa.
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione secondo quanto indicato all'art. 4 S. L'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'Impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad

- esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva del software ad hoc ed in garanzia.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
  4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
  5. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere richiesti, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 5 comma 1 e pertanto essere erogati solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
  6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
  7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione indicate nel Capitolato tecnico, le abitazioni/studi dei magistrati (sia all'interno che fuori il Comune di Roma) e residualmente presso le sedi dell'impresa.
  8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
  9. Quale Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, è nominata la Dott.ssa Gabriella Vivacqua.
  10. È designato Direttore dell'esecuzione per l'Amministrazione (DEC), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dirigente p.t. dell'Ufficio Sistemi e Processi, con possibilità di nomina, da parte dell'Amministrazione, di uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 300 del citato del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA, PERIODO DI ALLESTIMENTO E TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW

1. La durata del presente contratto è di 48 (quarantotto) mesi, di cui 36 (trentasei), a decorrere dalla data di inizio delle attività, per tutti i servizi oggetto del contratto stesso e ulteriori 12 (dodici) mesi relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o modificato nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti. Esso spiega i suoi effetti dalla data di decorrenza contrattuale ed avrà termine allo spirare dei suddetti termini decorrenti dalla data di inizio attività, che sarà fissata dall'Amministrazione su proposta dell'Impresa. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dei commi 8 e segg. del presente articolo, gli ulteriori 12 mesi relativi al servizio di manutenzione in garanzia decorrono dallo spirare del periodo di proroga. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

2. La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto nelle forme di legge, salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere, per ragioni d'urgenza, alla anticipata esecuzione del contratto.
3. L'Impresa riconosce che il presente atto, mentre è per essa impegnativo dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione solo dopo la data di decorrenza contrattuale.
4. Periodo di allestimento: a far data dalla decorrenza contrattuale e per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, l'Impresa dovrà affiancare, a titolo gratuito, il fornitore che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze/dati/informazioni per il corretto svolgimento dei servizi richiesti e di predisporre gli strumenti/sistemi necessari all'erogazione dei servizi. Il periodo di allestimento ovvero di predisposizione alla presa in carico include tutte le attività necessarie all'approvazione del Piano di Subentro, del Piano della Qualità Generale e del Piano di Lavoro Generale nonché l'accettazione delle risorse da impiegarsi. Il piano di subentro dovrà contenere la proposta della "data di inizio attività" al fine di garantire la continuità di servizi con il fornitore uscente.
5. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
7. L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa o a terzi da questi designati, con le modalità previste nel Capitolato tecnico, e, in ogni caso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006, la ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con il presente contratto.
9. Detta possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza bando, sarà esercitata, da parte dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, una sola volta, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.
10. Resta inteso, comunque, che il nuovo affidamento non potrà superare a sua volta una durata triennale e che dovrà essere disposto dall'Amministrazione in conformità al progetto di base oggetto della procedura di gara originaria.

#### ARTICOLO 3 S

#### OBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa nell'attività di realizzazione e/o modifica del Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A - e successive disposizioni normative. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare al Direttore dell'Esecuzione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### ARTICOLO 4 S

#### PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle

- procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliori proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2. Entro il 34° mese dall'inizio dell'attività l'Amministrazione si riserva di comunicare all'Impresa la volontà di acquisire a titolo gratuito una o più soluzioni/applicazioni di supporto alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 2.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
  3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
  4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.
  5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
  6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a quattro anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003, di cui all'Art. 1 G.
  7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
  8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
  9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### ARTICOLO 5 S

#### DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

- 1) L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", la dimensione massima delle prestazioni contrattuali per l'intera fornitura, basata sugli elementi, sui volumi di


attività e sulla composizione minima dei gruppi di lavoro esposti per ciascun servizio nel capitolato tecnico, fatto salvo quanto disposto all'art. 15 comma 5, è la seguente:

- a) per il servizio di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro" la dimensione massima del servizio è pari a 12 canoni trimestrali;
  - b) per il servizio di "Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva" la dimensione massima è articolata in:
    - i) per gli obiettivi di manutenzione evolutiva ed adeguativa funzionale la dimensione massima stimata per l'intera fornitura è pari a 9.000 (novemila) Punti Funzione (in via cautelativa, i Punti Funzione si considerano di tipo ADD);
    - ii) per le attività di manutenzione correttiva la dimensione massima per l'intera fornitura è pari a 12 canoni trimestrali;
  - c) per il servizio di "Formazione" la dimensione massima è pari a 300 giorni della figura professionale di Formatore;
  - d) per il servizio di "Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web" la dimensione massima del servizio è pari a 12 canoni trimestrali;
  - e) per il servizio di "Supporto specialistico" la dimensione massima degli interventi attivabili è pari a 4.050 (quattromilacinquanta) giorni/persona secondo la composizione individuata nel capitolato tecnico;
  - f) per il servizio di "Dematerializzazione dei fascicoli processuali" la dimensione massima del servizio è pari a 88.000 (ottantottomila) fascicoli TAR (composti da circa 100 pagine) e 6.100 (seimilacento) fascicoli CdS (composti da circa 150 pagine).
- 2) L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1. Si precisa che relativamente al servizio di "Supporto Specialistico", il dimensionamento effettivo annuale non potrà, in nessun caso, superare il 20% della somma dei canoni annuali previsti per i servizi di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro" e "Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web".

## ARTICOLO 6 S

### PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dall'Amministrazione nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".





3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga a consegnare all'Amministrazione, ove richiesto ed in caso di mancata applicazione del Piano di Qualità Generale, il Piano (o i Piani) della Qualità Obiettivo e i suoi (o i loro) successivi aggiornamenti.

#### ARTICOLO 7 S

##### GARANZIE

1. Per ogni obiettivo e/o intervento sul software (anche se positivamente collaudato), l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata dell'Amministrazione o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici o nell'Offerta tecnica se migliorativi.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse. Tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di evoluzione, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S comma 2, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti: a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopraddetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al Direttore dell'Esecuzione almeno una settimana prima del suo verificarsi mediante comunicazione formale. Si precisa che, in caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'articolo 14 S.
4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### ARTICOLO 8 S

##### SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - a) Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro;
  - b) Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web;
  - c) Dematerializzazione dei fascicoli processuali.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

## ARTICOLO 9 S

### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 20 giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale, dovrà consegnare il "Piano di Subentro" per l'approvazione dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. L'Impresa, entro 30 giorni solari antecedenti la data pianificata di inizio fornitura, dovrà consegnare all'Amministrazione il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché i nominativi delle risorse da impiegare per ciascun servizio ed i relativi Responsabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
3. Fatto salvo eventuali aggiornamenti dovuti a ripianificazioni delle attività, successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 2, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. I piani di lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato ciascun piano di lavoro ed il piano generale in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## ARTICOLO 10 S

### RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa indica, tra la proprie risorse, un **Responsabile Tecnico del Contratto** nella persona di Paolo Cuomo, affinché l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la fornitura, nonché i seguenti referenti specifici:
  - i) Il/la Responsabile dell'Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro nella persona di Massimiliano De Vezzi;
  - ii) Il/la Responsabile della Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web nella persona di Giovanni Pacifico;
  - iii) Il/la Responsabile del servizio di Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva nella persona di Stefano Santilli;
  - iv) Il/la Focal Point per il servizio di dematerializzazione dei fascicoli processuali nella persona di Laura Volpotti;
  - v) Il/la Referente qualità e Standard nella persona di Anna Pizzoli;

vi) Il/la Referente Tecnologia nella persona di Domenico Leotta.

2. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* delle risorse professionali proposte per l'erogazione dei servizi (tranne per il servizio di dematerializzazione), nonché dei referenti in modo da poter verificare la corrispondenza con le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte. Le risorse presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione.
9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione dei referenti di cui al comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 10 G d'importo pari all'1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### ARTICOLO 11 S


##### CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti richiesti dalla fornitura, come indicati dal capitolato tecnico e sue appendici, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli indicatori di qualità applicabili all'inadempimento.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

#### ARTICOLO 12 S

##### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate entro massimo 20 (venti) giorni dal:
  - a. termine del periodo di riferimento degli Indicatori di qualità, di cui all'appendice 3, relativamente alla verifica dei livelli di servizio;
  - b. termine del trimestre di riferimento per la fatturazione relativamente ai servizi a canone;
  - c. l'accettazione/approvazione di ciascun singolo obiettivo/intervento per i servizi erogati in modalità progettuale.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso in cui, durante la verifica di cui al precedente comma 2 lettera a), venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti e/o comunque dei requisiti espressi nella documentazione contrattuale, sarà emessa la sanzione



prevista in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati ed in assenza un rilievo sulla fornitura.

6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti dall'Impresa in Offerta Tecnica.
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### ARTICOLO 13 S

#### MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONI EN ISO 9001

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, e l'Impresa accetta incondizionatamente, di sottoporre l'esecuzione del presente contratto, anche attraverso terzi da questa autorizzati, alle attività di monitoraggio previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 e ss.mm.ii.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione all'attività dell'Amministrazione e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, ovvero del soggetto o dei soggetti incaricati del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione, le indicazioni e le informazioni necessarie per l'adempimento di tale compito e consentendo all'Amministrazione, ovvero al soggetto incaricato, o ai suoi preposti, l'accesso per le ispezioni ed i controlli che si rendessero necessari, secondo termini e modalità che saranno successivamente concordate tra le parti, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio

sistema di qualità sia al sistema di gestione della configurazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

5. In caso di accertata e reiterata mancata collaborazione dell'Impresa verso i monitori ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 175.
6. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2008.

#### ARTICOLO 14 S PENALI

##### 1. Aggiornamento dei valori di soglia ed indicatori aggiuntivi

Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria (LDS7), tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. In caso di mancato rispetto dei valori di soglia migliorati e/o dei valori di soglia relativi ad indicatori di qualità aggiuntivi (IQA1, IQA2, IQA3), all'Impresa si applicherà per ogni giorno in cui permane l'inadempimento una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

##### 2. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, del Piano di Lavoro Generale, del Piano di lavoro di obiettivo, del Piano di Subentro e slittamento delle scadenze

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità" ovvero dei Piani di Lavoro di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività" ovvero dei Prodotti della fornitura di cui all'art. 11 S "Consegna dei Prodotti" eccedente il valore di soglia fissato all'Indicatore di Qualità "IQ4 - Slittamento delle scadenze", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

##### 3. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "SA4 - Rilievi sull'obiettivo", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 2, lettera b) punto i) relativo servizio di Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva.

##### 4. Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all'art. 7 S comma 3 l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

##### 5. Eccesso Turn Over

Per ciascuna risorsa eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "IQ2 - Turn over del personale", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico,

l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**6. Eccesso Risorse Inadeguate**

Per ciascuna risorsa eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "IQ1 - Risorse Inadeguate", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**7. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura**

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'"IQ3 - Rilievi sulla fornitura", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**8. Ritardo nella predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi**

In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara, nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di Lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi di sviluppo a corpo, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo, ferma restando la sospensione dei termini di pagamento sino all'adempimento degli impegni assunti.

**9. Ritardo nella risposta alle richieste telefoniche da parte del Service Desk**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto a ciascun singolo valore di soglia previsto dall'indicatore di qualità "LDS1 - Tempestività di risposta alle richieste telefoniche", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera a).

**10. Ritardo nella risposta alle richieste effettuate tramite e.mail da parte del Service Desk**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto a ciascun singolo valore di soglia previsto dall'indicatore di qualità "LDS2 - Tempestività di risposta alle richieste effettuate tramite e.mail", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera a).

**11. Ritardo nel ripristino dell'operatività delle postazioni di lavoro**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto dall'indicatore di qualità "LDS3 - Ripristino dell'operatività delle postazioni di lavoro", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera a).

**12. Ritardo nell'esecuzione delle attività IMAC sulle postazioni di lavoro**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto dall'indicatore di qualità "Ld54 - Esecuzione delle attività IMAC sulle postazioni di lavoro, presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5‰(zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera a).

**13. Indisponibilità dei sistemi**

Per ogni decimo di punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto dal livello di servizio "Ld55 - Disponibilità dei Sistemi", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5‰(zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di "Gestione Sistemi, delle applicazioni e dei siti web" di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera d).

**14. Slittamento dei tempi di Ripristino dell'Operatività di sistemi, apparati di rete ed applicazioni**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia minimo previsto per ciascuna classe di priorità indicato nel livello di servizio "Ld56 - Ripristino dell'operatività di sistemi, apparati di rete ed applicazioni", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰(uno per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di "Gestione Sistemi, delle applicazioni e dei siti web" di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera d).

**15. Ritardo nell'esecuzione delle attività su sistemi, apparati di rete ed applicazioni**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto dall'indicatore di qualità "Ld57 - Esecuzione delle attività su sistemi, apparati di rete ed applicazioni", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5‰(zerovirgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di "Gestione Sistemi, delle applicazioni e dei siti web" di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera d).

**16. Slittamento dei tempi di pubblicazione dei contenuti sul sito web**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia minimo previsto per ciascuna classe di priorità indicato nel livello di servizio "Ld58 - Pubblicazione dei contenuti sul sito WEB", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰(zerovirgolatre per mille) del corrispettivo complessivo offerto per il servizio di "Gestione Sistemi, delle applicazioni e dei siti web" di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera d).

**17. Slittamento dei tempi di Ripristino dell'Operatività (Categoria 1 o 2 o 3)**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia minimo previsto per ogni categoria all'interno dell'indicatore di qualità "SA1 - Tempestività di ripristino dell'operatività", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, - relativamente al software per il quale è stato attivato il canone mac, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰(uno per mille) del corrispettivo complessivo offerto per la manutenzione correttiva di cui al



successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera b) punto ii); si applica anche nel periodo di garanzia.

**18. Inefficacia degli interventi di manutenzione correttiva**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento al di sopra del valore soglia previsto dal livello di servizio "SA2 - Inefficacia degli interventi di manutenzione correttiva", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo offerto per la manutenzione correttiva di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera b) punto ii); si applica anche nel periodo di garanzia.

**19. Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo**

Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per ciascuna fase dell'obiettivo dal livello di servizio "SA3 - Slittamento di una fase", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo offerto per gli obiettivi previsti per il servizio di manutenzione evolutiva ed adeguativa funzionale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera b) punto i).

**20. Inadeguata accuratezza dell'acquisizione dei dati associati ai documenti**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in aumento rispetto al valore soglia previsto dal livello di servizio "DEM1- Accuratezza dell'acquisizione dei dati associati ai documenti", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di "Dematerializzazione dei fascicoli processuali" di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera f).

**21. Soddisfazione dell'utente**

Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento inferiore al valore soglia previsto dal livello di servizio "FO1- Soddisfazione dell'utente", presente nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di "Formazione" di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 2 lettera c).

**22. L'Amministrazione riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:**

- i) presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- ii) immissione nella rete interna dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

**23. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.**

**24. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto**

disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

25. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
26. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 10G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
27. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € 8.297.384,00 = (ottomilioniduecentonovantasettemilatrecentoottantaquattro/00), al netto di IVA comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 38.800,00 = (trentottomilaottocento/00). A ciò si aggiungono gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali espressi nel bando di gara pari a € 5.760,00 = (cinquemilasettecentosessanta/00) eventualmente maggiorati in ossequio a produzione di DUVRI specifico redatto dall'Amministrazione, nonché gli oneri per le trasferte pari a € 48.000,00 (quarantottomila/00).
2. Il corrispettivo massimo complessivo deve intendersi così suddiviso:
  - d) il servizio di "assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), è pari a € 2.584.800,00 = (duemilionicinquecentoottantaquattromilaottocento/00);
  - e) il servizio di "Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a :
    - i. per il complesso degli obiettivi previsti per manutenzione evolutiva ed adeguativa funzionale € 1.292.400,00 = (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocento/00);
    - ii. per le attività di manutenzione correttiva € 215.400,00 = (duecentoquindicimilaquattrocento/00);
  - f) il servizio di "Formazione", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c), è pari a € 86.160,00 = (ottantaseimilacentosessanta/00)
  - g) il servizio di "Gestione sistemi, delle applicazioni e dei siti web", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), è pari a € 2.154.000,00 = (duemilionicentocinquantaquattromila/00);
  - h) il servizio di "Supporto specialistico", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e), è pari a € 865.908,00 = (ottocentosessantacinquemilanovecentootto/00);

- i) il servizio di "Dematerializzazione dei fascicoli processuali", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera f), è pari ad € 1.098.716,00 = (unmilionenovantottomilasettecentosedici/00).
3. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione di tipo ADD, CHG e DEL (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il corrispondente valore unitario come di seguito definito:
- Il corrispettivo unitario offerto di ogni singolo F/P di tipo ADD è pari a € 143,60 = (centoquarantatre/60);
  - il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo CHG è fissato nel 50% (cinquantapercento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD, di cui alla precedente lettera a);
  - il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD, di cui alla precedente lettera a).
4. Per il servizio di Dematerializzazione dei fascicoli processuali il corrispettivo è determinato sulla base del numero di fascicoli per ciascuna tipologia TAR e/o CdS positivamente elaborati, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" al termine del collaudo del lotto di lavorazione, approvato dall'Amministrazione e sulla base della relativa tariffa unitaria per tipologia di fascicolo offerta e rispettivamente:

Servizio Dematerializzazione	Tariffa unitaria per fascicolo
Fascicolo del TAR	€ 11,49 = (undici/49)
Fascicolo del CdS	€ 14,36 = (quattordici/36)

5. Per il servizio di Supporto Specialistico ed il servizio di Formazione il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun intervento, approvato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe unitarie offerte sotto riportate:

Figura professionale	Euro/giorno
Formatore	€ 287,20 = (duecentoottantasette/20)
Sistemista Senior / DBA	€ 323,10 = (trecentoventitre/10)
Sistemista	€ 251,30 = (duecentocinquantuno/30)
Sistemista Junior	€ 179,50 = (centosettantanove/50)
Analista Programmatore	€ 201,04 = (duecentouno/04)

Le tariffe per figura professionale sono riferite ad 8 ore lavorative, (comprehensive delle eventuali trasferte nella regione Lazio, reperibilità ed extra orario) per figura professionale. Prestazioni inferiori ad 8 ore verranno proporzionalmente remunerate.

6. Per i servizi a canone, il corrispettivo di ciascun servizio verrà riconosciuto al termine del trimestre di erogazione del servizio medesimo sulla base dei seguenti canoni trimestrali omnicomprensivi offerti:

Servizio	Canone Trimestrale omnicomprensivo
Assistenza agli Utenti e Gestione Postazioni di lavoro	€ 215.400,00 = (duecentoquindicimilaquattrocento/00)
Manutenzione Correttiva	€ 17.950,00 = (diciasettemilanovecentocinquanta/00)
Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web	€ 179.500,00 = (centosettantanovemilacinquecento/00)

7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Le tariffe, i canoni ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
10. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 15S "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità e comunque solo dopo la conclusione positiva della relativa verifica di conformità.
  - a) Per il servizio di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro" con cadenza trimestrale posticipata, per un importo pari al canone trimestrale omnicomprensivo offerto per il servizio.
  - b) Per il servizio di "Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva":
    - i) Relativamente agli obiettivi progettuali della componente di "Manutenzione evolutiva ed adeguativa di software ad hoc":
      1. il 90% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15S "Corrispettivo", comma 3, all'esito positivo del collaudo/accettazione;
      2. il restante 10% al termine positivo della fase di avvio in esercizio;
    - ii) relativamente alla componente di manutenzione correttiva con cadenza trimestrale posticipata, per un importo pari al canone trimestrale omnicomprensivo offerto per il servizio;
  - c) per il servizio di "Formazione" a fine mese del termine dell'intervento formativo positivamente approvato;

- d) per il servizio di "Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web" con cadenza trimestrale posticipata, per un importo pari al canone trimestrale onnicomprensivo offerto per il servizio
- e) per il servizio di "Supporto Specialistico" a fine mese dall'esito positivo del collaudo/accettazione dell'intervento progettuale;
- f) per il servizio di "Dematerializzazione dei fascicoli processuali" a fine mese dal termine positivo del singolo lotto di lavorazione.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dall'Impresa e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
  3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività , coerentemente con i servizi nominati all'art. 15, e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.
  5. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
  6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
  7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
  8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  9. Le fatture dovranno essere intestate al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con sede in Roma, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro nr. 13, Partita Iva e Codice Fiscale n. 80427570587.
  10. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità, entro comunque 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito prospetto riepilogativo di cui al comma 13, previo

accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, e comunque previa produzione della documentazione prevista, su uno dei seguenti conti correnti intestati a:

a) Unisys Italia S.r.l. (mandataria)

presso Intesa San Paolo SpA, Ag. 00662 Milano 29, in Milano, Via Restelli, 3, IBAN IT29M0306901631100000011821;

presso BNL Gruppo BNP Paribas - Roma, Ag. 18, in Roma, Via Cristoforo Colombo, 550, IBAN IT23I0100503218000000028964;

presso BNL Gruppo BNP Paribas - Milano, Ag. Direzione Territoriale Corporate Nord Ovest - Centro Affari Territoriale Milano, in Milano, Via Varesina, 47, IBAN IT90W0100501610000000008965;

presso Citibank N.A., in Milano, Via dei Mercanti, 12, IBAN IT93B0356601600000117858022.

b) Engineering Ingegneria Informatica SpA (mandante)

presso Intesa San Paolo SpA, Ag.06806 in Roma,P.za Marconi 25/G, IBAN IT14C0306905093100000002395; presso Intesa San Paolo SpA, Ag.06016 in Roma, cap. 00185, Stazione Termini, P.za dell'Indipendenza n.24, IBAN IT18V0306903235100000011328; presso Intesa San Paolo SpA, Ag.06016 in Roma, cap. 00185, Stazione Termini, P.za dell'Indipendenza n.24, IBAN IT09J0306903235100000011693; presso Intesa San Paolo SpA, Ag.06016 in Roma, cap. 00185, Stazione Termini, P.za dell'Indipendenza n.24, IBAN IT90J0306903235100000012466; presso Unicredit SpA, filiale operativa Centro Italia - Large, Roma, cap. 00154, Largo Angelo Fochetti n.16, IBAN IT83V0200805346000002732905; presso Poste Italiane SpA, Sportello Interno Centrale, Roma, cap. 00144, Viale Europa n.175, IBAN IT39X0760103200000095396206; presso Banca Nazionale del Lavoro SpA, Ag. Di Città n. 2 - Padova, Via Uruguay n.41, zona industriale - 35020 Camin Padova, IBAN IT66Z010051210200000000180; presso Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Filiale di Roma Ag. 4 - 00185 Roma, Via Napoleone III, n.2, IBAN IT14S0103003204000001327941; presso Deutsche Bank SpA, Sede di Roma Largo del Tritone n.161 - 00187 Roma, IBAN IT24U0310403200000000176861; presso Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni, filiale di Roma Ag. 2, Via Labicana n. 6 - 00184 Roma, IBAN IT77A0510403201CC0190521017; presso Banco di Brescia SpA, Filiale Roma 5, Via Vittorio Veneto 108/B - 00187, IBAN IT04F0350003205000000036683; presso Banca Popolare di Vicenza, Filiale Roma 9 - 679 - Via Boncompagni n. 25, 00187 Roma, IBAN IT16A0572803210679570815884; presso Banca Popolare di Bergamo SpA, Filiale di Roma EUR, Largo Salinari n.24 - Ang. Via B. Cro - 00142 Roma, IBAN IT23R0542803201000000091599; presso Cassa di Risparmio dell'Umbria SpA, Ag. Ponte S. Giovanni, Via Manzoni n. 188 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG), IBAN IT46Y0631503005000000086601; presso Carilo - Cassa di Loreto SpA, Filiale di Aspigo Terme di Camerano, Via Aspigo n. 201 - 60021 Camerano (AN), IBAN IT23W061953726000000001685.

Le suddette società dichiarano che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

11. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
13. Le singole Società costituenti il Raggruppamento aggiudicatario, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
14. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
15. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

#### ARTICOLO 17 S

#### RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;



d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 8 G;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 6G;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001, art. 14 S "Penali", art. 18 S - "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 17 G "Trattamento dei dati personali", art 18 G "Condizioni particolari di risoluzione".

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

#### ARTICOLO 18 S

##### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. l'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. l'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li 30 settembre 2013

Il Segretario Generale della  
Giustizia Amministrativa

Cons. Oberdan Fortenza  


L'Impresa

Il Procuratore Speciale

Franco Bernardelli  


Il sottoscritto Franco Bernardelli, in qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Aumento- Modifiche e varianti in aumento

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Recesso per giusta causa

Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G - Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G - Condizioni particolari di risoluzione

Roma, li 30 settembre 2013

L'Impresa  
Il Procuratore Speciale

Franco Bernardelli

